



N.- 108.944 -Rep.-----N.- 52.625 -Racc.

**VERBALE D'ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Registrato a
Bergamo

L'anno 2026 duemilaventisei, addì 23 ventitré marzo alle ore undici e trenta minuti.
In Cisano Bergamasco, nella casa posta in via Mazzini, 22.

il 25/03/2026

Davanti a me dr. Giuseppe Mangili, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo,
con residenza in Ponte San Pietro.

N. 13272

E' personalmente comparso il signor:

Serie 1T

- **REDONDI GUGLIELMO**, nato a Bergamo il giorno 30 luglio 1940, residente a Bergamo in via Mazzini, 12.

Euro Esente

Comparsante della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale, avendo i requisiti di legge, con il mio consenso, non richiede l'assistenza dei testimoni ed agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione:

"UMANITARIA PADANA ODV", con sede in Milano, via Colombi, 18, C.F. 94043800278, mi dichiara che trovasi riunita in questo giorno, ora e luogo l'assemblea della predetta associazione onde discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- trasferimento della sede dell'associazione;
- modifiche statutarie per iscrizione RUNTS.

Il Presidente, signor *Guglielmo Redondi*, mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che essa adotterà.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do' atto come di seguito dello svolgimento della seduta assembleare.

A norma dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso Presidente, signor *Guglielmo Redondi*, il quale constata e mi fa constatare:

- che sono presenti, di persona e giuste deleghe conservate in atti sociali, tutti gli associati aventi diritto di voto come si evince da separato foglio presenze conservato in atti sociali;
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti lo stesso Presidente, signor *Guglielmo Redondi*, ed i Consiglieri, signori *Amorino Pontiggia*, *Giovanni Viscardi*, *Isabelle Bertolazzi* e *Sara Fumagalli*, mentre sono assenti giustificati i signori *Sergio Ferro* e *Massimo Polledri*;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e deve aversi per validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato. Nessuno opponendosi alla discussione degli argomenti di cui sopra prende la parola lo stesso Presidente esponendo le ragioni, già ampiamente dibattute anche in altra sede, che a suo parere rendono opportuno il trasferimento della sede dell'associazione da Milano, via Colombi, 18, a Cisano Bergamasco, via Manzoni, 5. Prosegue quindi il Presidente ricordando come l'associazione già iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e inserita nell'elenco permanente degli Enti iscritti 2026 - ONLUS accreditate al 31 dicembre 2025, nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, debba necessariamente procedere a modifiche di natura obbligatoria e di altra natura allo statuto vigente, onde propone all'Assemblea lo Statuto aggiornato secondo quanto previsto dalla vigente normativa al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Procede quindi il Presidente nella lettura del nuovo testo di Statuto.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con votazione palese, all'unanimità

DELIBERA

- di trasferire la sede dell'associazione da Milano, via Colombi, 18, a Cisano Berga-

masco, via Manzoni, 5;

- di approvare il nuovo testo di Statuto proposto all'Assemblea dal Presidente;
- di delegare al Presidente del Consiglio Direttivo l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della predetta delibera, con facoltà di apportare tutte le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni tecniche che venissero richieste dalle competenti Autorità pubbliche in sede di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Su richiesta del Presidente, quindi, allego al presente atto, sotto la lettera "A", copia dello Statuto come sopra approvato dall'Assemblea.

L'Assemblea infine dà mandato al Presidente di assolvere in uno a me Notaio le incombenze di legge in ordine alla presente deliberazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore dodici e trenta minuti.

* * *

Si precisa che di compendio al patrimonio dell'associazione vi è il seguente bene mobile registrato per il quale si autorizzano le conseguenti formalità presso i Pubblici Uffici:

- autocarro IVECO - targa BH375TF.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto e personalmente l'ho letto al comparente, il quale dichiara di approvarlo e per conferma con me Notaio lo sottoscrive.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia con nastro indelebile a norma di legge e regolamento e da me Notaio completati a mano per quattro pagine e parte di questa.

F.to GUGLIELMO REDONDI

-----F.TO GIUSEPPE MANGILI (LS)

Allegato "A" a n. 108.944 Rep. / n. 52.625 Racc.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI

DEL D.LGS. 117/2017

ASSOCIAZIONE "UMANITARIA PADANA ODV"

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. E' costituita l'associazione denominata 'UMANITARIA PADANA ODV' (o anche in formula breve "UPO"), di seguito anche 'associazione'. L'associazione, costituita in forma di organizzazione di volontariato, è un Ente del Terzo settore disciplinato dal presente statuto e dal D.Lgs. 117/2017.

2. La dizione Organizzazione di volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Cisano Bergamasco e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

1. L'Associazione è una organizzazione senza fini di lucro, apartitica, autonoma e indipendente.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di carattere umanitario e culturale, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e opera prevalentemente in favore di terzi e della generalità delle popolazioni.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può svolgere le proprie attività anche in rete, in collaborazione o in sinergia con enti, organizzazioni e istituzioni pubbliche e private operanti a livello nazionale e internazionale.

L'Associazione fonda la propria struttura e organizzazione sui principi di partecipazione, democrazia, elettività e gratuità delle cariche sociali e trasparenza.

Art.3 - Finalità

1. L'associazione, senza scopo di lucro, ha per oggetto lo svolgimento, in via principale, dell'attività di cooperazione allo sviluppo e in particolare intende:

- promuovere interventi che consentano un reale sviluppo socio-economico e integrale dei popoli, nell'ambito dei principi generali della solidarietà internazionale e nel rispetto delle diverse culture, tradizioni e identità, secondo il motto: "aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi, costruiamo insieme la pace";

- promuovere campagne di solidarietà finalizzate alla raccolta di fondi e di beni materiali in favore di persone e popolazioni bisognose in campo nazionale e internazionale;

- in modo particolare recare aiuto ai popoli bisognosi nei paesi in via di sviluppo e in quelli colpiti da guerre e conflitti, catastrofi naturali, persecuzioni, epidemie;

- promuovere e diffondere il volontariato in tutte le sue forme, quale strumento indispensabile per un concreto rapporto di solidarietà tra i popoli, anche predisponendo quanto possa essere idoneo per la preparazione e la qualificazione dei volontari;

- promuovere e realizzare iniziative culturali e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui gravi problemi del mondo e di azioni e manifestazioni atte a sostenere l'amicizia e la pace tra i popoli, il rispetto e la salvaguardia dei diritti universali della persona umana, la tutela dei deboli, la difesa della salute, della vita e dell'infanzia,

interventi ecologici e ambientali.

Art. 4 – Oggetto e Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare, l'Associazione si propone di:

- svolgere attività di sostegno a persone e famiglie in condizioni di bisogno, fragilità o emarginazione, anche attraverso la distribuzione gratuita di beni di prima necessità e iniziative di solidarietà sociale in ambito nazionale e internazionale, compresi interventi diretti di assistenza materiale e finanziaria a favore di nuclei familiari e singoli cittadini in stato di grave indigenza o temporaneo disagio economico causato da emergenze, perdite occupazionali o imprevisti esistenziali;

- erogare sostegni o materiali per la costruzione, il miglioramento o la dotazione di ospedali, ambulatori e dispensari, fornendo attrezzature medicali, farmaci e ausili, nonché supportando programmi di assistenza sanitaria e di formazione in ambito sanitario;
- supportare attività socio-sanitarie a favore di minori, disabili e soggetti fragili, anche attraverso attività di assistenza e supporto specialistico in contesti di disagio sociale, emergenziale o di particolare vulnerabilità;
- provvedere alla fornitura di arredi scolastici, materiali didattici e laboratori informatici per scuole e seminari in paesi in via di sviluppo o zone colpite da conflitti o calamità; sostenere progetti educativi, scolastici e di formazione professionale finalizzati alla crescita personale, allo sviluppo delle competenze e all'autonomia delle persone e delle comunità; promuovere comportamenti di prevenzione e autotutela da adottare in situazioni di emergenza;
- promuovere interventi di tutela e valorizzazione dell'ambiente e degli ecosistemi, anche attraverso progetti di salvaguardia ambientale, idrica e forestale e di prevenzione del dissesto idrogeologico; svolgere attività di educazione e sensibilizzazione in materia di economia circolare, sul valore del riuso, sul risparmio energetico e sulla gestione responsabile delle risorse naturali e alimentari, contrastando la cultura dello spreco;
- diffondere buone pratiche di sostenibilità, anche mediante progetti di valenza ecologica e solidale, ivi compresa la promozione, a fini solidali, del riutilizzo e del recupero ovvero della raccolta differenziata di indumenti usati, in conformità con la normativa nazionale e comunitaria, con esclusione assoluta dello svolgimento da parte dell'Associazione di attività di raccolta, trasporto, gestione, selezione e trattamento dei rifiuti;
- organizzare e promuovere iniziative ed eventi pubblici, campagne e attività di comunicazione, informazione e promozione culturale e solidale anche a livello multimediale, nonché incontri, convegni e seminari, finalizzati allo sviluppo integrale dei popoli e alla diffusione dei valori della solidarietà, della cooperazione, del volontariato e della pace; dare supporto alla creazione di musei e centri culturali come volano di sviluppo e tutela della memoria e dell'identità dei popoli;
- organizzare esperienze di viaggio solidale, missioni e pellegrinaggi, anche in collegamento con progetti umanitari e di cooperazione;
- organizzare, realizzare e finanziare, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, missioni umanitarie e progetti di cooperazione allo sviluppo, anche pluriennali, in favore di popolazioni in condizioni di bisogno a livello nazionale e internazionale; tali interventi sono svolti sostenendo i progetti e le attività di comunità, chiese e missioni locali e di altri enti di natura sociale o assistenziale operanti sul territorio, per lo più attraverso contributi economici a progetto, la fornitura di beni, attrezzature e mezzi e il finanziamento di interventi e opere riguardanti edifici, impianti, strutture e infrastrutture, ivi comprese quelle idriche, di pubblica utilità; in particolare, in contesti di emergenza umanitaria, realizzare missioni e interventi di primo aiuto e assistenza immediata, nonché di ricostruzione e ripristino di condizioni di normalità; nei paesi in via di sviluppo, sostenere interventi di utilità durevole finalizzati al miglioramento stabile delle condizioni delle comunità; in ogni caso finanziare e supportare prioritariamente progetti concreti di autosostentamento e sviluppo economico locale, promuovendo attività produttive, agricole, di allevamento e artigianali, anche sostenendo gli strumenti del micro-credito e dell'impresa sociale;
- realizzare attività di accoglienza temporanea e interventi di supporto abitativo e emergenziale a favore di persone in condizioni di bisogno, vulnerabilità o provenienti

da contesti di persecuzione; contribuire alla ricostruzione, ristrutturazione o miglioramento di abitazioni o strutture comunitarie in contesti di povertà o emergenza umanitaria;

- supportare concretamente le missioni di pace italiane e le attività di cooperazione civile e militare (CIMIC), finalizzate al sostegno delle popolazioni civili ferite dalle guerre, realizzando interventi umanitari nei contesti di conflitto e contrastando il ricorso alla guerra come strumento di risoluzione delle controversie, nonché la partecipazione a operazioni militari di natura offensiva o preventiva e l'impiego della forza armata al di fuori di finalità di difesa e protezione delle popolazioni; organizzare e partecipare a eventi, manifestazioni e iniziative in favore dell'amicizia e della pace tra i popoli, promuovendo i principi del diritto internazionale, dell'autodeterminazione dei popoli e della solidarietà tra le nazioni; svolgere attività di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui conflitti, anche meno conosciuti; sostenere opere concrete volte a "salvaguardare anzitutto il diritto a non emigrare dei popoli, a vivere cioè in pace e dignità nella propria Patria" (San Giovanni Paolo II);

- promuovere e tutelare i diritti universali della persona umana, con particolare attenzione alle persone e alle comunità vittime di violenza, sfruttamento, discriminazione, persecuzione e cristianofobia; promuovere la libertà religiosa e sostenere seminaristi, famiglie e persone appartenenti a minoranze perseguitate, in particolare quelle cristiane; realizzare attività di informazione e sensibilizzazione, anche attraverso strumenti digitali e social media, in difesa dei bambini, dei cristiani perseguitati e dei popoli; promuovere i diritti dell'infanzia e contrastare ogni forma di violenza, sfruttamento e aggressione fisica o ideologica, ivi comprese le vecchie e nuove forme di dipendenza; realizzare programmi e interventi straordinari per il riscatto di minori da condizioni di servitù e lavoro forzato; partecipare a manifestazioni nazionali e internazionali in difesa della vita dal concepimento alla morte naturale, della famiglia, dell'infanzia, delle donne, delle persone fragili e vulnerabili, della libertà religiosa, della libertà di cura, del rispetto della fede, delle tradizioni e dell'identità, nonché dell'autodeterminazione dei popoli;

- promuovere, organizzare e realizzare ogni altra attività attinente allo scopo associativo e alle attività di interesse generale.

Art. 5 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 6 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio direttivo.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dando comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.

5. La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 10 - Attività di volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione, quale organizzazione di volontariato, svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Possono altresì prestare attività di volontariato anche soggetti non associati.

2. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro dei volontari. Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

3. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, e comunque nel rispetto della prevalenza dell'attività di volontariato. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente per le organizzazioni di volontariato.

Art. 11 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, anche monocratico, e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai quali può essere riconosciuto un compenso nei limiti di legge, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

3. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge o quando si ritiene opportuno, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale

dei conti;

- c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
- g) fissare annualmente su proposta del Consiglio direttivo, l'ammontare del contributo associativo per l'anno successivo;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione dell'avviso di convocazione inviata ai soci con mezzi idonei a garantirne la conoscenza, quali, a titolo esemplificativo, posta elettronica, nonché mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

4. In caso di scioglimento, di trasformazione, di fusione o di scissione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

5. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

6. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in mancanza di quest'ultimo, da altro soggetto presente all'uopo nominato, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 16 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 17 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre l'ammontare della quota associativa annuale;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- l) nominare il Segretario e il Tesoriere, anche nella medesima persona, che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure

anche tra i non soci;

m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

o) nominare facoltativamente un Direttore esecutivo, determinandone le funzioni; il Direttore esecutivo, quando nominato, coordina e sovrintende le attività di interesse generale dell'Associazione, cura i rapporti con enti pubblici e privati funzionali agli scopi associativi e promuove l'individuazione di nuove iniziative e interventi;

p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3. Il Consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

4. Il Consiglio direttivo è convocato, almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione con mezzi idonei a garantirne la conoscenza. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del Consiglio direttivo si ritengono validamente costituite anche senza preventiva convocazione, qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti acconsentano alla trattazione degli argomenti.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto.

8. Il Consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in mancanza di quest'ultimo, da altro soggetto presente all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consi-

glio direttivo.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 20 - Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi previsti dalla legge o qualora lo ritenga opportuno.

Qualora nominati si applicano le disposizioni in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e, ove necessario, entro 180 (centotanta) giorni.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvede a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to GUGLIELMO REDONDI

-----F.TO GIUSEPPE MANGILI (LS)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto Dott. Giuseppe Mangili Notaio in Ponte San Pietro, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 20 luglio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia in più fogli, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei atti e firmato a norma di legge.

Ponte San Pietro, Via San Giovanni Bosco n. 68, addì 25 marzo 2026.

-----File firmato digitalmente dal Notaio Dott. Giuseppe Mangili